



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Consigliere	Carlo Picuno
Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Antonio Marsico
Referendario	Lucia Minervini
Referendario	Giovanna Olivadese

ha adottato la seguente

#### DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione 2018, 2019 e 2020 del comune di Tuglie (LE), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021, convocata con ordinanza n. 65/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

## FATTO

L'organo di revisione del comune di Tuglie (LE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione sul rendiconto 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 12 dell'11.06.2019.

Con nota prot. Cdc n. 31 del 07.01.2021 (indirizzata al Sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'organo di revisione) è stata avviata attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa all'esercizio 2018.

Il comune di Tuglie (LE) ha fornito riscontro a quanto rilevato, con note prot. Cdc n. 905 e 906 del 19.02.2021.

Successivamente, in data 24.03.2021, il predetto organo di revisione ha inoltrato la relazione sul rendiconto 2019, ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, in conformità alle linee guida della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 9 del 28.05.2020.

Conseguentemente, con nota istruttoria prot. Cdc n. 4873 del 13.08.2021, sono stati richiesti ulteriori elementi in ordine al rendiconto di gestione 2018, nonché informazioni sulla gestione contabile e finanziaria degli esercizi 2019 e 2020.

A tale ultima richiesta istruttoria, l'ente ha dato riscontro con nota prot. Cdc n. 6617 del 29.10.2021.

In data 08.11.2021, poi, l'organo di revisione ha provveduto alla trasmissione della relazione sul rendiconto 2020, in conformità a quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 7 del 12.04.2021.

Considerato in

## DIRITTO

Prima di procedere all'esame dei rendiconti di gestione 2018-2019-2020 del comune di Tuglie (LE) appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005 stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, inoltre, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto territorialmente competente ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Sia l'art. 6 del d.lgs. n. 149/2011 che l'art. 3 del d.l. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-bis nel d.lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente «collaborativo», privo

di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede infatti la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del d.lgs. n. 149/2011).

Alla luce delle memorie prodotte dal comune di Tuglie (LE) e dei relativi allegati, sono state rilevate le seguenti criticità.

### 1. Risultato di amministrazione.

In relazione alla conformità del risultato di amministrazione e delle sue componenti ai principi contabili, in sede istruttoria sono stati evidenziati alcuni profili meritevoli di approfondimento.

Il comune di Tuglie (LE) ha approvato i risultati di amministrazione del quinquennio 2016-2020, quali risultano dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE quinquennio 2016/2020						
		2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00	0,00	129.612,06	34.169,17	0,00
Riscossioni	( + )	6.337.905,74	7.786.990,70	6.377.647,59	7.564.119,95	8.090.348,48
Pagamenti	( - )	6.337.905,74	7.657.378,64	6.473.090,48	7.598.289,12	8.090.348,48
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	0,00	129.612,06	34.169,17	0,00	0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	( = )	0,00	129.612,06	34.169,17	0,00	0,00
Residui attivi	( + )	4.054.196,98	3.243.608,70	4.313.554,93	3.763.865,93	4.323.287,25
Residui passivi	( - )	3.778.682,10	2.684.284,13	2.185.048,22	2.550.094,52	2.119.543,80
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	( - )	61.052,05	65.228,76	87.696,17	126.089,57	341.596,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	( - )	0,00	437.327,63	1.803.115,47	812.110,86	1.117.565,78

<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	(=)	<b>214.462,83</b>	<b>186.380,24</b>	<b>271.864,24</b>	<b>275.570,98</b>	<b>744.580,99</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>						
<b>Parte accantonata</b>						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		69.518,53	181.604,00	211.073,00	406.406,00	559.428,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	70.307,00
Altri accantonamenti		5.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte accantonata		74.933,88	181.604,00	211.073,00	406.406,00	629.735,00
<b>Parte vincolata</b>						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.360,35	0,00	2.523,00	538,48	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		36.245,04	0,00	0,00	2.159,00	57.158,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata		37.605,39	0,00	2.523,00	2.697,48	57.158,17
Totale parte destinata agli investimenti		169.038,84	17.285,85	31.799,85	46.464,14	12.389,60
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>- 67.115,28</b>	<b>- 12.509,61</b>	<b>26.468,39</b>	<b>-179.996,64</b>	<b>45.298,22</b>

Fonte: elaborazione SRC Puglia su dati BDAP

### **1.1 Fondo pluriennale vincolato**

Con le note istruttorie indicate nella parte in fatto della presente deliberazione, è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si è proceduto, al 31 dicembre di ciascuna annualità oggetto di esame, alla reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato. A tal proposito, l'ente è stato invitato ad indicare la motivazione relativa a ciascuna reimputazione e la relativa fonte di finanziamento (specificando la tipologia di entrata e se la stessa fosse stata incassata o ancora

presente tra i residui attivi conservati in bilancio; con riguardo a quest'ultima ipotesi, è stata richiesta l'indicazione dei riferimenti contabili dell'accertamento).

Per le sole spese in conto capitale, si è chiesto di specificare se la relativa reimputazione fosse stata effettuata sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento, cui i vari impegni di spesa si riferiscono.

Ciò posto, sulla base degli elementi forniti dall'ente, si osserva che, a parte la mancata chiara distinzione tra le voci rientranti nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente e quelle relative al fondo di parte capitale (distinzione, invero, desumibile in via intuitiva), l'ente non ha fornito alcuna motivazione in merito alla causa della non esigibilità degli impegni di spesa elencati. Dalla lettura delle note di riscontro alle richieste istruttorie, infatti, non si comprende affatto quale causa giuridica abbia determinato lo spostamento della competenza finanziaria dagli esercizi di originaria imputazione degli impegni ai successivi. Ciò appare in contrasto con la vigente normativa contabile, ai sensi della quale *“il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse (...)*” (cfr. punto n. 5.4 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011).

In altri termini, *“il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che*

*richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste (...)" (cfr. punto n. 5.4.4 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).*

Dalla lettura del principio contabile applicato della contabilità finanziaria si evince, dunque, la necessità che gli impegni di spesa futuri siano correttamente e puntualmente imputati agli esercizi di rispettiva competenza, secondo la regola generale sancita dal paragrafo n. 5 dello stesso principio, in forza della quale *"l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (...)"*.

Nel caso in esame, la mancata indicazione da parte del comune di Tuglie (LE) della ragione giuridica della reimputazione contabile dei vari impegni costituenti il fondo pluriennale vincolato, in mancanza di ulteriori elementi giustificativi, lungi dal soddisfare i criteri di trasparenza ed attendibilità fissati dal legislatore, appare piuttosto un indice significativo della difficoltà dell'ente nel programmare le relative spese, in relazione alla quale, pertanto, si invita quest'ultimo ad approntare i necessari rimedi.

Per il futuro, inoltre, si esorta il comune di Tuglie (LE) ad una maggiore precisione nella trasmissione dei dati concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, soprattutto in merito alla ripartizione tra il fondo per spese correnti e quello per spese in conto capitale.



## 1.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con nota istruttoria relativa al rendiconto per l'esercizio 2018, avvalendosi dei dati presenti nel questionario (tabella n. 2.2 «*Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate*»), è stata calcolata la plausibile grandezza attesa del fondo crediti di dubbia esigibilità nel medesimo esercizio, secondo il metodo ordinario, in applicazione dell'esempio n. 5 (Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità) di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. A tal fine sono stati utilizzati i dati (residui iniziali e riscossioni) ivi riportati, relativi alle entrate IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, sanzioni per violazioni al codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali, proventi da acquedotto, proventi da permesso di costruire e proventi da canoni di depurazione.

Dalla conseguente elaborazione del fondo è emerso un dato superiore rispetto all'ammontare accantonato dal comune di Tuglie (LE) nel risultato di amministrazione 2018:

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (a)	FCDE calcolato con metodo ordinario per alcune categorie di entrata (b)	Differenza FCDE (c=a-b)
211.073,00	742.020,52	-530.947,52

Considerata la non lieve differenza (-71,55%) dell'importo accantonato rispetto a quello calcolato, è stato quindi chiesto all'ente di fornire l'analitico prospetto di conteggio del fondo e ogni possibile delucidazione al riguardo, evidenziando più in generale l'esiguità del fondo stesso rispetto al totale dei residui attivi conservati in bilancio al 31.12.2018.

L'ente ha precisato, con nota di riscontro prot. Cdc n. 905/21, di ritenere che *“l'accantonamento debba riguardare le sole entrate di “dubbia e difficile esazione” e non la*

*globalità delle entrate comunali, ferma restando la possibilità che l'ente, sulla base della conoscenza dell'andamento storico della gestione, soprattutto dei tributi, stabilisca quale tipologia di entrata sottoporre ad accantonamento che possa effettivamente riflettere la realtà locale. Ciò chiarito, non si ritiene che le somme residue di entrata da incassare debbano essere necessariamente considerate di dubbia e difficile esazione per principio, anche perché i tempi della riscossione non sono certi, malgrado gli sforzi di questa Amministrazione di porre in essere tutte le attività di propria competenza per accelerarli. Quanto al rilievo sulla esiguità dell'accantonamento, rapportata al totale dei residui attivi 2018, che sono stati considerati in questo caso tutti di dubbia e difficile esazione, indipendentemente dalla loro natura, la quantificazione di un FCDE in Euro 742.020,52 deriva dalla proiezione di calcolo fatta su determinate categorie di entrata, rispetto alle quali, peraltro, non si riesce a trovare corrispondenza nei dati in nostro possesso, in quanto dalla visione dei prospetti excel del calcolo FCDE che ci è stato indicato, si sono notate alcune incongruenze dei dati riportati: ad esempio nel prospetto Tari l'indicazione dell'importo di Euro 1.112.370,00 come residuo iniziale per l'anno 2017 altro non è che la previsione iniziale di competenza per l'anno 2017".*

*Il comune di Tuglie (LE) ha affermato, altresì, che "per la quantificazione del Fondo 2018, si è optato per il sistema ordinario con la definizione della percentuale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018, completamento a 100 pari a 15,24% per la TARI e a 74,08% per IMU evasione tributaria (...), con l'applicazione del 75% sull'importo previsto e con la concreta applicazione del 16,67% su un complessivo residuo evidenziato nel certificato del Rendiconto trasmesso dal Revisore Unico dei conti.*

*Pertanto:*

*TARI previsione 2018 Euro 1.112.352,00*

*IMU evasione 2018 Euro 150.000,00*

*Completamento a 100 TARI = 15,24%*

*Completamento a 100 IMU evasione tributaria = 74,08%*

*Totale complessivo Euro 280.542,00 con % da applicare del 75% = 210.406,00 nel bilancio di previsione.*

*Residui TARI – IMU evasione tributaria al 31/12/2018 = 1.266.354,00 con media applicata del 16,67% come da incidenza su prospetto bilancio di previsione = 211.073,00.*

*Per la quantificazione del Fondo 2017 si è confermata la percentuale definita in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017, con completamento a 100 pari a 14,84% per la TARI e a 67,40% per IMU evasione tributaria (...), con l'applicazione del 70% sull'importo previsto e con la concreta applicazione del 15,00% sul complessivo residuo (...).*

*Per la quantificazione del Fondo 2016, si è confermata la percentuale definita in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016, con completamento a 100 pari a 17,81% per la TARI, a 65,89% per IMU evasione tributaria e a 44,15% per fitti (...), con l'applicazione del 55% sull'importo previsto e con la concreta applicazione del 24,00% sul complessivo residuo (...)"*.

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, è stato evidenziato come la descritta quantificazione del fondo non apparisse conforme alla vigente normativa contabile (in particolare, al punto n. 3.3 del principio applicato della contabilità finanziaria), come l'ente avesse indebitamente applicato in sede di rendiconto le percentuali di abbattimento previste per lo stanziamento previsionale del fondo, nonché come nella determinazione dell'accantonamento fossero state trascurate tipologie di entrata la cui riscossione non appariva comunque soddisfacente e, pertanto, si è invitato il comune di Tuglie (LE) a fornire ulteriori chiarimenti, ivi compresi gli importi dei residui iniziali delle diverse tipologie di entrate prese in considerazione per il calcolo del fondo.

In relazione al 2019, inoltre, l'ente è stato altresì invitato a motivare talune discrasie rilevate tra i dati del questionario consuntivo per lo stesso esercizio e quelli emergenti dalla BDAP (in particolare, dal prospetto del rendiconto finanziario delle entrate), chiedendo altresì il prospetto di calcolo del fondo anche per le annualità 2019 e 2020.

A quest'ultima richiesta è stato dato riscontro con nota prot. Cdc n. 6617/21, alla quale sono stati allegati apposita nota del revisore dell'ente ed i predetti prospetti di calcolo per il 2019 e 2020.

Il revisore, in particolare, con *e-mail* trasmessa all'Ufficio servizi finanziari del comune di Tuglie (LE) in data 20.10.2021, con riferimento alle discrasie tra i dati presenti nel questionario consuntivo 2019 e quelli del rendiconto finanziario delle entrate per il medesimo anno (come consultabile sulla BDAP), ha evidenziato quanto segue:

a) in relazione alla riscossione dei residui IMU/TASI, aveva inserito nel questionario i soli residui attinenti all'IMU da attività ordinaria di gestione, non anche quelli scaturenti dall'attività di contrasto dell'evasione tributaria;

b) in merito ai residui da fitti attivi e canoni patrimoniali, aveva inserito nel questionario i soli residui del capitolo 30103382 (di cui non sono stati fornite ulteriori specificazioni), peraltro riportando erroneamente il dato della riscossione in conto residui al posto di quello dei residui conservati al 31.12.2019.

Con i prospetti di calcolo trasmessi, l'ente ha evidenziato le modalità con cui ha proceduto alla quantificazione del fondo nel 2019 e nel 2020. Nello specifico, secondo le relative risultanze, nel 2019 sarebbero state considerate le sole entrate del capitolo 10106009 (presumibilmente, relative all'IMU da contrasto dell'evasione tributaria) e dei capitoli 30202344 e 30202346 (proventi da sanzioni per violazioni del

codice della strada), mentre nel 2020 sarebbero state considerate, oltre alle menzionate entrate, anche quelle del capitolo 10106007 (accertamenti ai fini ICI).

Orbene, dall'esame dei prospetti si evince che, applicando rigorosamente le percentuali degli importi da accantonare - come elaborate dallo stesso ente - all'ammontare dei residui attivi al 31.12.2019 ed al 31.12.2020, il fondo presenterebbe rispettivamente i seguenti valori:

- al 31.12.2019, € 884.616,07;
- al 31.12.2020, € 1.226.434,84.

Siffatti valori sono, con ogni evidenza, ben lontani da quelli effettivamente accantonati in sede di rendiconti, pari rispettivamente ad € 406.406,00 e ad € 559.428,00.

Ciò posto, si ritiene che la condotta tenuta dall'ente, ai fini della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, non sia conforme alla vigente normativa.

Com'è noto, infatti, il principio contabile dell'armonizzazione prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, ovvero quelle per le quali non è certa la riscossione integrale, debbano essere interamente accertate per il relativo ammontare e che, contestualmente, debba essere accantonato in spesa un fondo finalizzato ad impedire che gli accertamenti di tali entrate comportino assunzioni di spese prive di copertura finanziaria.

Secondo quanto affermato, sul punto, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4/2020, *“si tratta di una regola che inverte l'applicazione del principio di prudenza nella stima delle risorse disponibili. Come semanticamente specificato, il fondo rende inerte, cioè inutilizzabile, una quota delle risorse risultanti da parte entrata, in misura proporzionale all'andamento della riscossione che ha caratterizzato l'ente locale negli esercizi precedenti. Ove non venga applicata tale tipologia di svalutazione dei crediti, viene*

consentita (...) l'iscrizione in bilancio di entrate stimate in modo da non tener conto dell'effettiva capacità di riscossione dei crediti (...)"

Per quanto concerne la determinazione degli accantonamenti al fondo, il paragrafo n. 3.3 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che "per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) (...). In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà per gli esercizi dal 2015 al 2018 disciplinata nel presente principio" (facoltà di applicare il metodo di calcolo c.d. "semplificato").

Il principio contabile dispone, altresì, che "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (...)" (cfr. paragrafo n. 3.3).

Quest'ultima asserzione risulta ripresa dall'esempio n. 5 ("Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità"), di cui all'appendice all'allegato n. 4/2, secondo il

quale *“per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità (...), in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:*

*1) individuare le categorie di entrate stanziata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*

*a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinati ad essere accertati a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;*

*b) i crediti assistiti da fidejussione;*

*c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.*

*Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio (...).”*

L'esercizio della facoltà per l'ente di escludere determinate entrate dal computo dell'accantonamento, dunque, deve essere adeguatamente motivato in sede di nota integrativa al bilancio previsionale. Ciò in quanto trattasi di una facoltà non assoluta, bensì condizionata al rispetto del richiamato principio generale della prudenza (principio n. 9 allegato al d.lgs. n. 118/2011), il quale postula la *“qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione”*.

La verifica della valutazione del rischio, effettuata dall'Amministrazione, richiede un raffronto con la capacità di riscossione dimostrata nel tempo per le poste

svalutate e per quelle eventualmente non considerate nel calcolo, nonché una motivazione espressa. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 33/2015/QMIG, ha richiamato l'attenzione *“sulla necessità di non depotenziare l'istituto del FCDE, che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata, volto ad evitare l'insorgere di meccanismi tali da produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili”*. L'errata quantificazione o determinazione del fondo, infatti, va considerata come una grave irregolarità contabile, in quanto può incidere gravemente sugli equilibri di bilancio, dal momento che esso, costituendo una posta negativa del risultato di amministrazione, può portare all'emersione di un minore avanzo, di un disavanzo o di un maggiore disavanzo.

Ciò detto, con riferimento al caso di specie, si rileva che, in sede di nota integrativa al bilancio previsionale per l'esercizio 2019, l'ente ha espressamente escluso la necessità di operare l'accantonamento al fondo in relazione ai proventi da recupero dell'evasione tributaria, a causa della *“mancanza di omogeneità di dati del quinquennio precedente per una precisa determinazione dell'accantonamento”* (cfr. nota integrativa, paragrafo n. 1.2), nonché in relazione ai fitti attivi, considerato che *“dal trend storico degli incassi non si evidenziano criticità d'incasso importanti”* (cfr. nota integrativa, paragrafo n. 1.2). Analogamente, in sede di nota integrativa al bilancio previsionale 2020, l'ente ha ritenuto di calcolare l'accantonamento al fondo soltanto sulla base delle entrate ai fini della TARI e dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada, tralasciando ogni altra tipologia di entrata.

Deve, tuttavia, osservarsi che l'andamento della riscossione delle diverse tipologie di entrata, soprattutto in conto residui – come evidenziato in seguito nella presente deliberazione – non appare soddisfacente. Né può tacersi la circostanza dell'avvenuto stralcio di rilevanti residui attivi al termine di ciascuno degli esercizi



considerati, per gli importi di € 41.634,72 nel 2020; € 512.008,12 nel 2019; € 219.145,39 nel 2018; € 95.536,78 nel 2017 ed € 111.253,98 nel 2016.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che il comune di Tuglie (LE) abbia sottostimato l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e sia, pertanto, tenuto ad adottare ogni necessaria misura correttiva per adeguarne l'ammontare, in conformità alle norme ed ai principi contabili vigenti.

### ***1.3 Fondo perdite società partecipate***

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, sono state rilevate le seguenti perdite realizzate nell'esercizio 2017 dalle società partecipate dal comune di Tuglie (LE):

	Partecipazione			Risultato di esercizio 2017	Perdita 2017 per quota ente
	quota	diretta	indiretta		
GRUPPO AZIONE LOCALE "PORTA A LEVANTE" soc. cons. a r.l.	0,5%	1		0	0
GRUPPO AZIONE LOCALE "SERRE SALENTINE" s.r.l. in liquidazione	2,01%	1		-15,882,00	-319,22

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia (valori in euro)

A fronte di tali perdite d'esercizio, non risultava tuttavia effettuato alcun accantonamento all'apposito fondo da parte dell'ente, come può evincersi dall'esame dei prospetti illustrativi dei risultati di amministrazione nel quinquennio 2016-2020 (in ciascuna delle annualità, infatti, il fondo è pari a zero euro).

Considerata la probabile violazione del precetto di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii. (c.d. "Testo unico delle società partecipate"), è stato chiesto all'ente di chiarire le ragioni del carente accantonamento al fondo, segnalando anche eventuali difformità di dati. Qualora, inoltre, fosse stata riscontrata l'inosservanza della suddetta disposizione, potendosi presumere una difettosa determinazione del

fondo anche nei precedenti esercizi, si è invitato l'ente a procedere alla relativa quantificazione anche alla luce delle perdite riconducibili a questi ultimi esercizi.

Con nota di riscontro prot. Cdc n. 905/21, il comune di Tuglie (LE) ha replicato di aver esercitato il proprio diritto di recesso dal G.A.L. Serre Salentine in liquidazione in data 28.09.2016, mediante apposita comunicazione, che faceva seguito alla deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 08.09.2016 (avente proprio ad oggetto il recesso da quest'ultimo organismo).

L'ente ha quindi dichiarato che, a decorrere dall'01.01.2017, detiene esclusivamente la partecipazione nel G.A.L. Porta a Levante, per la quota dello 0,5%, e che quest'ultimo nel 2017 non ha realizzato alcuna perdita economica.

Ad ogni buon conto, il comune di Tuglie (LE) ha prodotto in allegato apposita nota del 10.02.2021, con la quale l'organo di liquidazione del G.A.L. Serre Salentine ha dichiarato espressamente che *"le perdite della società sono state rinviate ad esercizi successivi e, successivamente, richiamate con la riduzione del capitale sociale (...)".* Considerato l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte dell'ente e la restituzione della quota ad esso relativa, il liquidatore ha espressamente dichiarato che il comune di Tuglie (LE) *"non deve restituire alcuna somma in quanto tutti i rapporti di debiti/crediti sono stati completamente estinti"*.

Ciò detto, con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, è stato evidenziato come, dai dati presenti nel Registro delle imprese per la Provincia di Lecce (consultati attraverso l'applicativo informatico *"Telemaco"*), il comune di Tuglie (LE) risulti ancora socio del G.A.L. Serre Salentine in liquidazione, con una quota di partecipazione pari al 2,01%. Conseguentemente, è stato chiesto all'ente di fornire chiarimenti circa lo stato della procedura di recesso e della liquidazione dell'organismo in questione.

Il comune di Tuglie (LE), con nota di riscontro prot. Cdc n. 6617/21, ha ribadito di non avere più alcuna partecipazione nel G.A.L. Serre Salentine sin dal 2017, con conseguente assenza dell'obbligo di effettuare accantonamenti per le perdite d'esercizio eventualmente realizzate da quest'ultimo successivamente al 2016. Per quanto concerne, ad ogni modo, la persistente indicazione del comune di Tuglie (LE) fra i soci del G.A.L. Serre Salentine, è stato assicurato l'impegno dell'organo di liquidazione a *"regolarizzare definitivamente la cancellazione di codesta Amministrazione comunale quale socio del GAL SERRE SALENTINE srl anche dal Registro delle Imprese della CCIAA, che per un disguido non è ancora stata eseguita"*.

La Sezione prende atto di quanto sopra rappresentato, raccomandando tuttavia all'ente di fornire quanto prima il doveroso aggiornamento in merito alla rettifica dei rilevanti dati contenuti nel Registro delle imprese per la Provincia di Lecce.

#### ***1.4 Accantonamento al fondo oneri del contenzioso***

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, avendo rilevato la mancata effettuazione di accantonamenti al fondo per il contenzioso nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, è stato chiesto all'ente di illustrare le modalità di calcolo del detto fondo e di allegare l'elenco analitico del contenzioso pendente al 31.12.2018 (comprensivo delle sentenze non definitive e non esecutive), mediante compilazione di apposita tabella.

Il comune di Tuglie (LE) ha dato risposta con nota prot. Cdc n. 905/21, chiarendo che *"il Fondo rischi contenzioso per l'anno 2018 è stato stimato dal competente Responsabile di Settore con nota prot. n° 1017 del 30.01.2018 in € 413.025,52, di cui € 336.009,63 per spese in caso di soccombenza ed € 77.015,89 a titolo di ulteriori competenze legali richieste (e non ancora fatturate) o preventivate dai professionisti incaricati dal*

*Comune. Detto fondo, con successiva comunicazione prot. n° 4949 del 31.05.2018, è stato aggiornato in € 430.204,08, di cui € 358.009,63 per spese in caso di soccombenza ed € 72.194,45 a titolo di ulteriori competenze legali (...)*".

L'ente ha, altresì, affermato che "il fondo contenzioso per l'anno 2020 è stato stimato – con nota prot. n° 660 del 20.01.2020 – in € 196.402,46 per spese in caso di soccombenza, oltre ad € 76.374,58 a titolo di ulteriori competenze legali richieste (e non ancora fatturate) dai professionisti incaricati dal Comune. Tanto, in considerazione sia dell'esito favorevole di alcuni giudizi, sia dei pagamenti effettuati in esecuzione di alcune sentenze di condanna. Va peraltro precisato che alla stima di € 196.402,46 concorrevano la previsione di una spesa di € 102.408,85, che ad oggi può essere stralciata, tenuto conto dell'esito favorevole per il Comune di cui alla Sentenza Tribunale Civile di Bari del 07\_01\_2021 resa nel ricorso r.g. n. 2965\_2015 (...)" .

Ciò posto, con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, è stato evidenziato come dall'analisi del prospetto recante l'elenco analitico delle controversie pendenti al 31.12.2018 emergesse, in relazione a diversi contenziosi, un basso rischio di soccombenza per l'ente, tuttavia non sufficientemente motivato e specificato. Conseguentemente, l'ente è stato invitato ad indicare in maniera più puntuale i criteri di valutazione del rischio di soccombenza, eventualmente producendo apposita relazione del responsabile comunale per gli affari legali. Contestualmente, è stato chiesto di illustrare le modalità di determinazione del fondo contenzioso anche per gli esercizi 2019 e 2020, avendo riscontrato l'inesistenza del fondo al 31.12.2019 e l'accantonamento di soli € 70.307,00 al 31.12.2020.

In risposta, il comune di Tuglie (LE) ha dichiarato, con nota prot. Cdc n. 6617/21, che "il Fondo rischi contenzioso per l'anno 2019 è stato stimato dal competente Responsabile di Settore con nota prot. n° 3471 del 05.04.2019 in € 292.782,20, di cui €

216.876,75 per spese in caso di soccombenza ed € 75.905,45 a titolo di ulteriori competenze legali richieste (e non ancora fatturate) o preventivate dai professionisti incaricati dal Comune. Il Fondo rischi contenzioso per l'anno 2020 è stato stimato dal competente Responsabile di Settore con nota prot. n° 660 del 20.01.2020 in € 272.777,04, di cui € 196.402,46 per spese in caso di soccombenza ed € 76.374,58 a titolo di ulteriori competenze legali richieste (e non ancora fatturate) o preventivate dai professionisti incaricati dal Comune (...)'.

L'Amministrazione ha, altresì, precisato che "ai fini della stima dei predetti fondi, oltre agli importi preventivati dai legali incaricati, si è ritenuto che:

- gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'apprezzamento dell'accantonamento in oggetto siano "la significativa probabilità di soccombere" e l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese, tenuto conto che la finalità della relativa disposizione normativa è evidentemente quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese;

- debbano essere considerate solo le cause in cui i legali incaricati esprimano chiaramente una (significativa) probabilità di soccombenza e non anche quelle per cui abbiano evidenziato un probabile esito positivo oppure quelle per le quali non abbiano espresso alcun parere in merito;

- per le cause in cui si profili un esito negativo per l'Ente, le relative spese di soccombenza possano essere prudenzialmente stimate, sommando al valore di ciascuna di esse (eventualmente rettificata da CTU così come comunicato dai legali incaricati) l'importo delle spese legali liquidabili, calcolato applicando i valori medi (compresi accessori) rivenienti dai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 ("Determinazione dei parametri per la

*liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247");*

*- allo stesso modo, per le cause in cui si profili, a detta del legale incaricato, un parziale e/o percentuale e/o concorrenziale esito negativo per l'Ente, le relative spese di soccombenza possano essere prudenzialmente stimate sommando al 75% del valore di ciascuna di esse l'importo delle spese legali liquidabili calcolate applicando i valori medi (compresi accessori) rivenienti dai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 (...);*

*- tale apprezzamento delle spese di soccombenza possa ragionevolmente comprendere anche gli eventuali importi per cui l'Ente potrebbe essere condannato a pagare a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria, CTU e spese di registrazione;*

*- i giudizi dinanzi al Giudice di Pace in cui è costituito l'Ufficio del Comune ed aventi ad oggetto "opposizioni a sanzioni amministrative" presentino un "lieve e/o medio" rischio di soccombenza per l'Ente, per cui gli stessi non contribuiscono alla stima dell'accantonamento del fondo rischi in questione (...)"*.

Ciò premesso, si osserva che, in disparte ogni considerazione sui criteri di quantificazione individuati dall'ente, l'ammontare degli accantonamenti finora effettuati al fondo contenzioso in sede di rendiconti non risulta affatto coerente con gli stessi valori stimati dal responsabile per gli affari legali, così come indicati dal comune di Tuglie (LE) nelle note di risposta alle richieste istruttorie. A fronte di valori del fondo stimati in complessivi € 413.025,52 per il 2018, in € 292.782,20 per il 2019 ed in € 272.777,04 per il 2020, nei rendiconti di gestione degli esercizi tra il 2016 ed il 2019 il fondo risulta del tutto inesistente; soltanto nel 2020 è stato effettuato un accantonamento a tale titolo, per l'ammontare di € 70.307,00, ben al disotto del valore stimato dal competente responsabile comunale (€ 272.777,20).

Peraltro, dalla lettura della nota del Servizio affari e servizi socio-assistenziali e culturali del 30.05.2018, prot. 20180004939 (trasmessa in allegato alla nota prot. Cdc n. 6617/21), si evince che già a tale data il responsabile del Settore aveva ravvisato l'opportunità di *“aggiornare l'accantonamento del fondo rischi contenzioso in complessivi Euro 430.204,08 (di cui € 358.009,63 per spese in caso di soccombenza ed € 72.194,45 a titolo di ulteriori competenze legali richieste (e non ancora fatturate) o preventivate dai professionisti incaricati dal Comune”*.

Orbene, in assenza di ulteriori e più specifiche informazioni sull'oggetto e sulle vicende delle varie controversie elencate nei prospetti trasmessi dall'ente, le suesposte indicazioni del responsabile per gli affari legali appaiono essere state del tutto disattese dall'ente, considerata l'inconsistenza del fondo contenzioso negli anni tra 2016 e 2019 e la sostanziale esiguità del medesimo al 31.12.2020. A riprova di ciò, si richiama quanto espresso nella delibera consiliare n. 17/2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza, nella quale, rilevato che il legale del comune di Tuglie (LE), per il giudizio in questione, aveva sempre evidenziato una *“scarsa”* probabilità di soccombenza e che nulla, pertanto, era stato accantonato nel fondo contenzioso, si disponeva il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di complessivi € 36.167,60.

Sul punto, si osserva che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo n. 5.2, lettera h), afferma che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri*

*previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso (...). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti (...)"*.

Al riguardo, si rammenta quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, secondo la quale *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione ed aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza (...)"*.

In merito ai criteri di quantificazione del rischio di soccombenza, appare opportuno richiamare alcune recenti pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, le quali, in applicazione del principio contabile OIC-31, hanno affermato che i fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori vanno stimati in ragione del relativo grado di realizzazione. Il citato principio contabile, nello specifico, classifica gli eventi futuri come *“probabili”*, se il loro accadimento è ritenuto più verosimile del



contrario (con indice di rischio almeno pari al 51%); “*possibili*”, con grado di accadimento inferiore al probabile (con indice di rischio che oscilla tra un massimo del 50% e un minimo del 10%); “*remoti*”, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi (con indice di rischio inferiore al 10%; cfr. *ex multis* Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 71/2020/PRSP; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 18/2020/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 60/2021/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 125/2019/PRSP).

Come condivisibilmente affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 60/2021/PRSE, infatti, *“la mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’ente, deve essere effettuata con “particolare attenzione”, risultando “essenziale procedere ad una costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 14/2017/INPR) (...)”*.

Ferma restando, dunque, la discrezionalità dell’ente nel valutare il rischio di soccombenza insito nelle diverse cause pendenti (valutazione che, peraltro, deve essere idoneamente comprovata), la Sezione – alla luce degli elementi istruttori forniti dall’ente medesimo – non può non esprimere un giudizio di inadeguatezza della quantificazione del fondo in ciascuna delle annualità esaminate, tenuto conto tra l’altro della presenza, tra gli impegni dei diversi esercizi, di spese per oneri da contenzioso nella misura di € 55.244,44 nel 2017, € 19.495,48 nel 2019 ed € 14.000,00 nel 2020.

Il comune di Tuglie (LE), pertanto, è tenuto ad adottare ogni necessaria misura correttiva per adeguare l'ammontare del fondo oneri del contenzioso ai criteri stabiliti dalla vigente normativa contabile.

In occasione dei futuri controlli sui rendiconti di gestione, inoltre, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate sull'oggetto delle diverse controversie e sul relativo andamento processuale.

## 2. Capacità di riscossione

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, è stato evidenziato come, nel triennio 2016-2018, il comune di Tuglie (LE) avesse conseguito i seguenti risultati in termini di capacità complessiva di riscossione delle rispettive entrate (non solo tributarie):

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
60,34%	69,99%	58,46%	71,06%	81,69%	73,17%	36,09%	49,57%	23,68%
Media regionale		57,73%						
Media nazionale		58,95%						

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

E' stato riscontrato, in particolare, un peggioramento tra il 2017 ed il 2018 della tendenza della riscossione complessiva, benché il dato del 2018 fosse comunque superiore tanto all'indice di deficitarietà strutturale (fissato al 47%, ai sensi del D.M. 28.12.2018) quanto alla media regionale pugliese della capacità di riscossione (57,73%).

A tal fine, è stato chiesto all'ente di indicare gli eventuali interventi assunti e/o programmati per la risoluzione della detta criticità.

Successivamente, con nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21 - mediante apposite tabelle - è stato illustrato l'andamento della riscossione in conto residui ed in conto competenza, nel quinquennio 2016-2020, di determinate categorie di entrate, quali

l'IMU da attività di verifica e contrasto all'evasione, la TARI, il tributo comunale sui rifiuti e servizi, i proventi da vendita di beni e servizi e da gestione dei beni, i proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e le altre entrate correnti non altrimenti classificabili.

Inoltre, è stata calcolata la tendenza sulla riscossione complessiva anche per gli esercizi 2019 e 2020, quale si evince dal seguente prospetto:

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
58.46%	63.89%	64.96%	73.17%	87.80%	80,63%	23.68%	22,16%	28,75%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

Nel merito, si è riscontrato un lieve miglioramento della riscossione complessiva tra il 2018 ed il 2020, nonostante un significativo calo della riscossione in conto competenza tra il 2019 ed il 2020 (passata dall'87,80% all'80,63%). Con riguardo alla riscossione in conto residui, invece, è stato sottolineato come i relativi valori siano tuttora insoddisfacenti.

È stato, quindi, chiesto al comune di Tuglie (LE) di indicare le misure attuate o programmate per il miglioramento dell'attività di riscossione, soprattutto in conto residui, nonché di fornire chiarimenti in ordine alla circostanza dell'avvenuto stralcio dal conto del bilancio di ingenti residui attivi nel quinquennio 2016-2020, in assenza di adeguata motivazione.

In risposta alle predette richieste, il comune di Tuglie (LE) ha dichiarato, con nota prot. Cdc n. 905/21, che quello di gestire la riscossione dei tributi in maniera oculata e celere rientra tra i rispettivi scopi prioritari, nonostante la concreta mancanza di personale da adibire a tale attività (considerato che l'Amministrazione consta di soli n. 11 dipendenti). Per l'ente, infatti, *"i tempi della riscossione,*

*indipendentemente dalle operazioni intraprese, risentono comunque di fattori esterni, che esulano dall'effettiva messa in cantiere di tutte le operazioni necessarie, come la scarsa predisposizione di molti contribuenti ad adempiere alle scadenze stabilite per il pagamento dei tributi, e la farraginosità delle procedure della stessa riscossione (...)*".

Ad ogni modo, il comune di Tuglie (LE) ha osservato che *"la percentuale di riscossione risulta superiore all'indice di deficitarietà strutturale, così come alla media regionale, nonché vicinissima alla media nazionale (...)", assicurando che "negli ultimi anni si è provveduto ad accelerare le procedure del recupero dei tributi non pagati, che certamente non corrisponde alla stessa velocità di riscossione; si mette in evidenza la circostanza che alla fine dell'anno scorso [ossia il 2020] sono stati notificati accertamenti definitivi Tari 2018 e 2019, nonché gli accertamenti Imu 2017/2018 (...)"*.

Con successiva nota di riscontro prot. Cdc 6617/21, l'ente ha dichiarato che *"a fronte di dati della riscossione in positivo incremento, e per migliorare ulteriormente gli stessi relativamente ai crediti esigibili degli anni precedenti, si sta provvedendo ad accelerare il controllo delle posizioni tributarie dei contribuenti, essendo i loro introiti la parte più rilevante delle entrate correnti comunali (...), in una realtà comunale caratterizzata dalla concreta mancanza di personale da adibire a tale scopo e non solo (trattasi di un Comune di 5.200 abitanti con soli n. 11 dipendenti) come già precisato nella precedente istruttoria. In particolare, entro l'anno corrente si provvederà all'emissione di avvisi di pagamento per accertamento Tari annualità 2018 e 2019 e ulteriori avvisi di pagamento per accertamento Imu a completamento dell'annualità 2016 e 2017, ed avvisi di accertamento di parte dell'anno 2018 (...)"*.

In merito alla circostanza dell'avvenuto stralcio di residui attivi dell'annualità 2019 (già evidenziato *supra* al paragrafo n. 1.2 della presente deliberazione), l'ente

ha sottolineato che si tratta, nello specifico, di somme eliminate per le seguenti ragioni:

1) a seguito della procedura di stralcio comunicata ed effettuata dall’Agenzia delle Entrate e della Riscossione per i ruoli tributari notificati mediante cartelle di pagamento giacenti sino all’anno 2010, aventi ad oggetto importi fino ad € 1.000,00, per l’importo complessivo di € 85.314,00;

2) ad esito di una più attenta e dettagliata ricognizione sia dei residui attivi che di quelli passivi, con conseguente eliminazione di somme non più esigibili o che hanno formato oggetto di eccessivi stanziamenti iniziali, nonché all’esito di qualche errata contabilizzazione.

Preso atto di quanto dichiarato dall’Amministrazione, si rappresentano i seguenti dati, riferiti alla riscossione delle entrate proprie dell’ente concernenti i titoli primo, terzo e quarto, sia in conto competenza che in conto residui, nel quinquennio 2016-2020:

**Riscossioni in conto competenza nel periodo 2016/2020**

Esercizio	Entrate	Accertamenti competenza al 31.12	Riscossione c/comp. al 31/12	Percentuale di riscossione
2016	Titolo I	2.229.979,62	1.545.040,82	69,29%
2016	Titolo III	261.803,21	194.989,45	74,48%
2016	Titolo IV	1.803.146,89	507.325,57	28,14%
2017	Titolo I	2.433.193,28	1.731.965,42	71,18%
2017	Titolo III	233.626,44	183.995,50	78,76%
2017	Titolo IV	948.662,68	446.013,86	47,02%
2018	Titolo I	2.508.472,46	1.791.849,63	71,43%
2018	Titolo III	406.925,86	230.181,86	56,57%
2018	Titolo IV	1.368.001,52	419.290,38	30,65%
2019	Titolo I	2.512.266,12	1.812.826,75	72,16%
2019	Titolo III	275.875,16	181.234,58	65,69%
2019	Titolo IV	252.024,42	196.130,57	78,82%
2020	Titolo I	2.541.487,86	1.800.037,48	70,83%
2020	Titolo III	269.095,78	144.976,06	53,88%
2020	Titolo IV	1.205.993,88	480.001,57	39,80%

### Riscossioni in conto residui nel periodo 2016/2020

Esercizio	Entrate	Residui iniziali all'1/1	Riscossione c/residui al 31/12	Percentuale di riscossione
2016	Titolo I	1.456.026,75	615.541,98	42,28%
2016	Titolo III	307.631,62	55.377,66	18,00%
2016	Titolo IV	1.151.166,42	416.749,48	36,20%
2017	Titolo I	1.456.460,57	465.251,63	31,94%
2017	Titolo III	316.378,87	77.088,08	24,37%
2017	Titolo IV	2.007.475,40	1.400.717,68	69,78%
2018	Titolo I	1.692.366,36	425.056,26	25,12%
2018	Titolo III	279.075,87	61.653,48	22,09%
2018	Titolo IV	1.064.123,24	245.357,90	23,06%
2019	Titolo I	1.914.804,15	467.390,07	24,41%
2019	Titolo III	351.970,68	35.347,32	10,04%
2019	Titolo IV	1.687.051,56	292.807,69	17,36%
2020	Titolo I	2.060.804,55	404.381,14	19,62%
2020	Titolo III	313.682,53	48.564,66	15,48%
2020	Titolo IV	1.134.569,01	575.372,21	50,71%

Fonte: dati contenuti nei prospetti dei rendiconti finanziari delle entrate pubblicati sulla BDAP

Come può desumersi dalla consultazione delle suddette tabelle, a fronte di una discreta capacità di riscossione in conto competenza (soprattutto con riferimento alle entrate dei titoli primo e terzo), l'ente manifesta una scarsa capacità di riscossione in conto competenza delle entrate del titolo quarto (in conto capitale), nonché una generale insufficiente capacità di riscossione in conto residui.

La Sezione prende atto delle difficoltà illustrate dal comune di Tuglie (LE) con riferimento all'esiguità delle risorse umane disponibili, nonché dell'impegno al miglioramento ed all'accelerazione della riscossione, invitandolo a fornire - in occasione dell'esame dei futuri controlli sui rendiconti- ogni aggiornamento sull'andamento della medesima (in particolar modo quella tributaria).

Conseguentemente, il Collegio invita altresì il comune di Tuglie (LE) a monitorare con attenzione il fenomeno della riscossione e ad evitare, soprattutto, di impegnare risorse finanziarie di non immediata - e dunque di dubbia o difficile esazione - per la copertura di spese, in applicazione del paragrafo n. 9.1 del principio contabile della contabilità finanziaria, ai sensi del quale "in ossequio al principio

*contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (...);*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio (...).*

*Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale (...). Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive (...)"*

### **3. Situazione di cassa**

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, è stato chiesto al comune di Tuglie (LE), ai fini della valutazione della relativa situazione ed autonomia finanziaria (distinta dall'indebitamento da mutui), di trasmettere apposito prospetto recante, tra gli altri, i dati relativi al fondo cassa al 31.12.2018 ed al 31.12.2019, alla distinzione tra la relativa quota libera e quota vincolata, alla quantificazione dei fondi vincolati

eventualmente utilizzati in termini di cassa e da ricostituire, nonché all'ammontare dell'anticipazione di tesoreria eventualmente accordata e da restituire.

Il comune di Tuglie (LE) ha dato riscontro alla richiesta con nota prot. 905/21, cui è stato allegato il seguente prospetto:

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2019
Fondo Cassa (A)	34.169,17	0
Libero	0	0
Vincolato	34.169,17	0
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)	0	0
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)	0	0
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)	34.169,17	0
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	1.075.181,13	934.784,62
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	0	242.331,18
Fondi vincolati da ricostituire (H)	156.290,36	363.432,12
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	953.059,91	329.021,32
Importo dei debiti esigibili (I)	1.887.864,28	2.069.651,89
Importo dei debiti fuori bilancio (J)	9.963,62	32.149,98

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, è stato richiesto all'Amministrazione, in primo luogo, di motivare la discrasia tra il dato dell'anticipazione di tesoreria accordata nel 2018, come riportato nel prospetto di cui sopra (pari ad € 1.075.181,13) e l'analogo dato riportato nelle relazioni del revisore ai rendiconti 2019 e 2020, indicato in € 701.888,47. In secondo luogo, relativamente agli esercizi 2019 e 2020, si è chiesto di compilare analogo prospetto, chiarendo tra l'altro le seguenti anomalie:



- il fondo di cassa finale, tanto al 31.12.2019 quanto al 31.12.2020, è risultato pari ad € 0;

- i dati relativi all'anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2020, quali riportati rispettivamente nel quadro generale riassuntivo del rendiconto 2020 e nella relazione del revisore al rendiconto 2020, non risultano coincidenti. Il primo (presente nel rendiconto) ammonta, infatti, ad € 70.349,27, laddove il secondo (riportato dal revisore nel suo parere) ammonta ad € 312.680,45;

- sia al 31.12.2019 che al 31.12.2020, ad ogni modo, emergono anticipazioni di tesoreria parzialmente restituite, nonché giacenze di cassa vincolata utilizzate in termini di cassa e non tempestivamente ricostituite.

Alle richieste istruttorie, il comune di Tuglie (LE) ha replicato con nota prot. Cdc n. 6617/21, mediante la quale è stato trasmesso il prospetto di seguito riportato e sono stati forniti i necessari chiarimenti:

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2020
Fondo Cassa (A)	0	0
Libero	0	0
Vincolato	0	0
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)	0	0
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)	0	0
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)	0	0
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	934.784,62	1.242.286,98
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	242.331,18	312.680,45
Fondi vincolati da ricostituire (H)	363.432,12	80.821,47
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	329.021,32	848.785,06
Importo dei debiti esigibili (I)	2.069.651,89	1.564.027,64

Importo dei debiti fuori bilancio (J)	32.149,98	37.433,92
---------------------------------------	-----------	-----------

Il comune di Tuglie (LE), nello specifico, ha confermato i dati relativi alle anticipazioni di tesoreria non restituite nella misura di € 242.331,18 al 31.12.2019 e di € 312.680,45 al 31.12.2020, come indicati dal revisore nelle sue relazioni ai rendiconti 2019 e 2020, contestando d'altra parte il dato di € 70.349,27, rilevato in sede istruttoria, che corrisponderebbe, ad avviso dell'ente, *"al risultato della differenza tra l'importo delle due anticipazioni 2019 e 2020 non restituite"* (cfr. nota prot. Cdc n. 6617/21, paragrafo n. 4 *"Fondo cassa e flussi di cassa"*).

Secondo quanto riportato in quest'ultima nota, *"l'Amministrazione sta ponendo in essere tutte quelle iniziative volte ad incrementare i flussi di cassa, come quella di accelerare le procedure di controllo e verifica delle posizioni tributarie dei contribuenti che rappresentano le entrate proprie di maggiori entità tra i titoli 1° e 3° dell'entrata, ma i cui tempi di riscossione non sono certamente immediati. Prova ne sia che attraverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione stiamo ancora riscuotendo, a mezzo ruoli, con versamenti ogni dieci giorni, Tarsu annualità 2011/2012 per ruoli loro affidati e, per fare un ulteriore esempio, Tares annualità 2013, di importo originario di Euro 847.716,00 incassato quasi per intero con residuo ad oggi rimanente di Euro 21.171,00, a maggior conferma che per certa tipologia di entrata, per questo ente, la dubbia e difficile esigibilità è limitata (...)"*.

Il comune di Tuglie (LE), pertanto, asserisce che la propria crisi di liquidità *"è la conseguenza della mancata corrispondenza temporale tra i flussi di cassa di entrata e di spesa, con conseguente formazione di residui attivi che avranno la loro manifestazione numeraria non certamente in tempi brevi, ma nel corso dei vari anni successivi, in quanto i tempi della loro riscossione tra invio di avvisi di pagamento, di successivi avvisi di accertamento e formazione di ruoli di pagamento da riscuotere attraverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (i cui tempi di riscossione non sono certo molto celeri) non sono*

*certamente immediati, e pertanto da non considerare impropriamente di dubbia esigibilità, con conseguente quantificazione di FCDE sovrastimati (...)*".

Sulla base degli elementi informativi forniti dall'ente, si formulano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, la somma di € 70.349,27, che nella nota istruttoria è stata indicata come mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria al 31.12.2020, è stata desunta dai dati del "*quadro generale riassuntivo*" allegato al rendiconto 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 18 dell'01.07.2021 e consultabile sul relativo sito istituzionale, alla sezione "*Amministrazione trasparente*" (non anche sulla BDAP, tuttavia, alla data del 22.11.2021).

Nello specifico, nella colonna relativa alle spese, alla voce "*Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*", risultano riportati i valori di € 3.061.645,68, a titolo di impegni di spesa, e di € 2.991.296,41, a titolo di pagamenti dei medesimi. La differenza tra i due importi corrisponde ad € 70.349,27, quale ammontare del debito di restituzione dell'anticipazione di tesoreria che, sebbene impegnato nel 2020, non è stato materialmente restituito entro il 31 dicembre dell'esercizio.

Assumendo comunque come valido il dato confermato dall'ente, indicato anche nelle relazioni del revisore, ovvero € 312.680,45, non può che trarsi la conclusione di una situazione di cassa addirittura più grave di quella emergente dalla BDAP, essendosi in presenza di un debito restitutorio maggiore.

Ad ogni modo, l'analisi diacronica della situazione di cassa tra il 31.12.2018 ed il 31.12.2020 mette in risalto un netto e progressivo peggioramento della stessa: si è passati, infatti, da una situazione (al 31.12.2018) caratterizzata dalla presenza di un fondo di cassa finale positivo (pari ad € 34.169,17), per quanto esiguo ed interamente

vincolato, e dall'assenza di anticipazioni di tesoreria da restituire, ad una situazione (al 31.12.2020) che si connota per la totale assenza di liquidità in cassa, per la presenza di un ingente importo di anticipazione di tesoreria da restituire (€ 312.680,45, secondo quanto comunicato e ribadito dall'ente), nonché per la presenza di fondi vincolati da ricostituire pari ad € 80.821,47.

Sul punto, si rimarca quanto affermato da copiosa giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il *deficit* di cassa è un indicatore di squilibrio finanziario di notevole importanza, idoneo a rivelare lo "stato di salute" delle finanze dell'ente. Assai spesso, infatti, le tensioni di cassa rappresentano la riprova di uno squilibrio latente verosimilmente determinato da un precedente risultato di amministrazione non veritiero.

Come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49/2018, infatti, l'assenza di un risultato univoco di amministrazione e l'incongruità degli elementi aggregati per il relativo calcolo ledono l'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva.

Con riferimento al comune di Tuglie (LE), lo squilibrio finanziario – oltre che espressamente riconosciuto dallo stesso ente – è dimostrato dal reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria e dalla mancata restituzione delle stesse nei termini di legge, idoneo a configurare anche una violazione dell'art. 119 della Costituzione, in tema di limiti all'indebitamento degli enti locali. Come affermato, tra le altre, da questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 89/2017/PRSP, infatti, l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedurali, finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può

verificarsi tra pagamenti e riscossioni. L'anticipazione di tesoreria è quindi una fattispecie di carattere eccezionale, la quale deve essere di breve durata e non costituire un mezzo surrettizio di copertura alternativa delle spese.

Sintomo del grave squilibrio finanziario è anche la mancata ricostituzione delle giacenze vincolate di cassa. Ai sensi dell'art. 195 del Testo Unico degli enti locali, infatti, è consentito all'ente utilizzare le giacenze vincolate di cassa per provvedere al pagamento delle spese correnti, nel rispetto però di specifici presupposti di ordine sia sostanziale che procedurale ed al mero fine di fronteggiare momentanee carenze di liquidità. L'ente che abbia utilizzato le giacenze vincolate è, in ogni caso, tenuto a ricostituirle mediante i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si richiama il comune di Tuglie (LE) ad adottare tempestivamente ogni necessaria misura correttiva per porre rimedio alla descritta situazione di carenza di liquidità, informando conseguentemente questa Sezione regionale di controllo della relativa adozione.

#### **4. Tempi di pagamento dei debiti commerciali**

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, si è evidenziata la seguente situazione dell'ente, al 31.12.2018, in merito al pagamento dei debiti commerciali:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
30,37%	967	1.825.768,26	446.242,19	120,46	86,60	1.183.114,18	773

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo [http://www.mef.gov.it/focus/article\\_0055.html](http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html) e <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html> (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

Sulla base dei dati sopra esposti, è risultata una seria difficoltà dell'ente ad assicurare il pagamento delle fatture ricevute, in ordine all'acquisto di beni e servizi, entro l'anno; pertanto, l'ente è stato invitato a fornire delucidazioni sulle ragioni

della detta criticità e ad illustrare gli eventuali interventi correttivi, anche di natura organizzativa e/o procedimentale, finalizzati alla relativa risoluzione. Al contempo, si è altresì chiesto di fornire, mediante apposito prospetto, dati analoghi a quelli sopra riportati, relativamente all'esercizio 2019.

In riscontro alla richiesta, il comune di Tuglie (LE) ha evidenziato, con nota prot. Cdc n. 905/21 (cfr. paragrafo n. 5), che *“purtroppo i tempi di pagamento risentono della circostanza che, già da qualche anno, questo Comune è costretto a ricorrere all'anticipazione di tesoreria. La necessità di gestire attentamente quest'ultima comporta che si paghino le fatture giacenti, ma non nei tempi previsti dalla normativa vigente, dovendo comunque conciliare l'esigenza di rispettare i limiti quantitativi dell'anticipazione con quella di ricostituire il prima possibile le somme anticipate (...)”*. L'ente ha assicurato, comunque, che *“l'Amministrazione sta cercando di porre in essere tutte quelle iniziative volte ad incrementare i flussi di cassa, come quella di accelerare la riscossione dei tributi locali, i cui risultati nel loro complesso non sono così immediati (...)”*.

L'ente ha, inoltre, precisato che, *“per quanto riguarda lo stock residuo della piattaforma PCC anno 2018, (...) i dati a suo tempo presenti risultavano essere non rispondenti alla realtà (...)”* e che, conseguentemente, *“si sta provvedendo ad una bonifica dei dati ivi presenti, in corso di completamento. Comunque, alla data del 31/12/2019 e del 31/12/2020 risulterebbe un “importo scaduto e non pagato”, come da Piattaforma PCC, rispettivamente di Euro 939.976,57 e di Euro 699.093,90 (quest'ultimo corrispondente al 29,90% del totale delle fatture)”*.

L'ente ha, altresì, fornito i seguenti prospetti inerenti all'aggiornamento dello stock del debito commerciale pendente al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed al 31.12.2020, di seguito riproposti:

Anno 2018

						stock debito residuo al 31/12/2018	
						144.352,44	

Anno 2019

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2019	n. fatture
60,77		2.396.444,88	1.456.468,31	88	54	939.976,57	

Anno 2020

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2020	n. fatture
70,09		2.337.817,22	1.638.723,32	104	71	699.093,90	

Sulla base delle suindicate informazioni, con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, si è chiesto un ulteriore aggiornamento dei dati inerenti allo *stock* di debito residuo pendente al 31.12.2020, evidenziando al contempo come, sulla base dei dati pubblicati sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, al 30.04.2021 risultassero ancora pendenti € 965.883,71 di debiti scaduti e non pagati al 31.12.2019.

Si è anche sottolineato come dal sito istituzionale dell'ente - sezione "Amministrazione trasparente", risultassero per il 2019 ed il 2020 indicatori di tempestività dei pagamenti rispettivamente pari a 106,37 giorni ed a 168,17 giorni, indicativi di un peggioramento della capacità di far fronte tempestivamente alle obbligazioni passive.

Siffatta criticità risulta comprovata, d'altronde, dall'ingente ammontare di residui passivi pendenti al 31.12.2020, pari ad € 2.119.543,80, dei quali numerosi risalenti ad esercizi compresi tra il 2006 ed il 2017.

Si sono dunque chiesti chiarimenti in ordine alla descritta situazione, nonché aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dalla summenzionata attività di "bonifica" dei dati presenti nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

In riscontro, il comune di Tuglie (LE) ha trasmesso prospetto, che si ripropone qui di seguito:

Anno 2019

						stock debito residuo al 31/12/2019	
						938.585,67	

Anno 2020

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2020	
68,83		2.337.817,72	1.609.252,18	104	70	728.565,54	

L'ente ha, quindi, ribadito le proprie difficoltà nel far fronte alle obbligazioni in questione, che determinano la necessità di ricorrere frequentemente all'anticipazione di tesoreria; in secondo luogo, ha rimarcato l'impegno a porre in essere tutte le iniziative volte ad incrementare i flussi di cassa, in particolar modo mediante il potenziamento della riscossione tributaria.

Inoltre, ha puntualizzato che *"in merito allo stock del debito complessivo al 31/12/2020 rilevato dalla PCC alla data del 25/10/2021, risulterebbero pendenti debiti scaduti per Euro 728.565,54 risultato certamente migliorato rispetto alla rilevazione al 31/12/2019, anche se si sta continuando nell'operazione di bonifica dei dati presenti nella piattaforma PCC"*.

Ciò posto, il Collegio, preso atto del non completamento al 29.10.2021 dell'attività di correzione dei dati trasmessi alla Piattaforma dei crediti commerciali, raccomanda innanzitutto una tempestiva definizione di tali operazioni, imprescindibile per la puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'ente e l'individuazione delle misure più appropriate per la relativa gestione. A tale mancato aggiornamento dei dati della PCC può, probabilmente, ricondursi



l'anomalia concernente lo *stock* di debito pendente al 31.12.2020, indicato in € 699.093,90 nel prospetto allegato alla nota di risposta prot. Cdc n. 905/21 del 19.02.2021 e nel più elevato importo di € 728.565,54 nel prospetto allegato alla successiva nota prot. Cdc n. 6617/21 del 29.10.2021.

In via generale, comunque, si rammenta che, sulla base della direttiva dell'Unione europea n. 2000/35/CE e della legge comunitaria n. 39 del 2002, è stato emanato il d.lgs. n. 231 del 2002, il quale disciplina i pagamenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, con la finalità di ridurre i ritardi nella relativa effettuazione.

Per "*transazioni commerciali*", nello specifico, si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (cfr. art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 231/2002).

L'art. 4, comma 2 del medesimo decreto ha previsto che il pagamento debba avvenire, in condizioni normali, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le pubbliche amministrazioni, tuttavia, possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche; in ogni caso, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni, come stabilito dal comma 4 del medesimo art. 4. In caso di decorso dei termini di pagamento, è prevista l'automatica maturazione degli interessi di mora a carico del soggetto debitore, in misura pari agli interessi legali, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.

Si rammenta, peraltro, che l'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) ha previsto un sistema di sanzioni a carico

degli enti che normalmente effettuano pagamenti oltre il predetto termine ordinario dei 30 giorni.

Con riferimento al caso oggetto del presente esame, la presenza di un tempo medio di pagamento ponderato pari a 104 giorni e di un tempo medio di ritardo ponderato pari a 70 giorni – come indicato dallo stesso ente, tramite il prospetto allegato alla nota prot. Cdc n. 6617/21, in relazione al debito contratto nel 2020 – va considerata come una grave criticità finanziaria, che determina una violazione della normativa sia nazionale che euro-unitaria in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni.

Siffatta criticità, peraltro, appare suscettibile di aggravare ulteriormente la già precaria condizione finanziaria dell'ente, ponendo a carico di quest'ultimo anche gli eventuali oneri correlati agli interessi di mora maturati sulle somme da pagare, nonché suscettibile di pregiudicare finanziariamente le imprese fornitrici di beni e/o servizi.

Si richiama, dunque, il comune di Tuglie (LE) alla tempestiva ed urgente adozione di ogni necessaria misura volta a rimediare alla descritta criticità, di cui dovrà essere data informazione a questa Sezione regionale di controllo, in riscontro alla presente deliberazione.

#### **5. Debiti fuori bilancio**

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, è stato chiesto al comune di Tuglie (LE), in ordine ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2018, di fornire – mediante apposito prospetto – una serie di specifici dati, nonché rassicurazioni sull'osservanza dei requisiti fissati dall'art. 194 del Testo Unico degli enti locali. Inoltre, sono state richieste informazioni inerenti agli eventuali atti di transazione sottoscritti nel medesimo esercizio.

Con nota istruttoria di cui al prot. Cdc n. 4873/21, si sono inoltre richieste le medesime informazioni in merito ai debiti fuori bilancio ed agli atti transattivi contratti negli esercizi 2019 e 2020.

L'Amministrazione ha risposto alle richieste istruttorie con le note prot. Cdc n. 905/21 e 6617/21, mediante le quali sono stati, in primo luogo, trasmessi gli elenchi dei debiti fuori bilancio relativi alle tre annualità oggetto d'analisi (2018, 2019, 2020), di seguito elencati:

- delibera consiliare n. 7/2018 del 12.04.2018 – debito derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3024/2018 a carico dell'ente – importo di € 3.884,06;

- delibera consiliare n. 24/2018 del 30.07.2018 – debito derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 861/2018 – importo di € 4.052,89;

- delibera consiliare n. 25/2018 del 30.07.2018 – debito derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli (LE) n. 869/2018 – importo di € 2.2026,67;

- delibera consiliare n. 12/2019 del 24.04.2019 – debito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello civile di Lecce n. 1228/2018 – importo di € 20.649,98;

- delibera consiliare n. 26/2019 del 31.07.2019 – debito derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 1266/2019 – importo di € 10.000,00;

- delibera consiliare n. 27/2019 del 31.07.2019 – debito derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 876/2019 – importo di € 1.500,00;

- delibera consiliare n. 17/2020 del 06.08.2020 – debito derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 649/2020 – importo di € 36.167,60;

- delibera consiliare n. 28/2020 del 27.11.2020 – debito derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 2205/2020 – importo di € 1.266,32.

Per quanto concerne, invece, le transazioni stipulate, l'ente ha indicato la sola delibera consiliare n. 30/2019 del 09.08.2019, con la quale sono state autorizzate le

transazioni con le società “Omni Tecnologie e Servizi s.r.l.” e “Soletto S.p.A.”, rispettivamente per gli importi di € 250.100,00 (in parte ancora da pagare al 29.10.2021) e di € 30.000,00 (interamente pagati nel 2019).

Fermo restando quanto evidenziato nel paragrafo n. 1.4 della presente deliberazione, in merito alla determinazione del fondo contenzioso nel risultato di amministrazione, si constata come le suindicate delibere consiliari siano state trasmesse in via esclusiva dall'ente a questa Sezione regionale di controllo, anziché (anche) alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti per la Puglia, come richiesto invece dall'articolo 23, comma 5 della legge n. 289/2002. Ai sensi della disposizione in commento, infatti, *“i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”*.

Sebbene tale circostanza non abbia precluso a questa Sezione regionale di controllo di inoltrare le delibere alla competente Procura contabile, si raccomanda per il futuro una più rigorosa osservanza del precetto normativo sopra riportato.

#### **6. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie**

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, si è evidenziato come non fosse stata inoltrata alcuna delibera consiliare di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dall'ente al 31.12.2017, bensì soltanto quella recante la ricognizione alla successiva data del 31.12.2018, ossia la delibera consiliare n. 35/2019, trasmessa in data 22.04.2020 (con nota prot. Cdc n. 1635/2020).

Con quest'ultima delibera, in particolare, si attestava l'avvenuto recesso dell'ente dal G.A.L. Serre Salentine in liquidazione e si manifestava l'intenzione di

conservare la quota di partecipazione nel G.A.L. Porta a Levante, pari allo 0,5% del relativo capitale sociale.

Ciò posto, è stato richiesto al comune di Tuglie (LE) di illustrare l'attività svolta dal G.A.L. Porta a Levante e di trasmettere copia della delibera consiliare n. 33/2016, nella quale sono state esplicitate le ragioni del mantenimento di tale partecipazione.

L'ente ha dato riscontro alla richiesta con nota prot. Cdc n. 905/21, dichiarando di aver provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2017, mediante la deliberazione consiliare n. 41/2018 del 13.12.2018, in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulle società partecipate). Il provvedimento in questione, pubblicato sull'apposito portale telematico del Dipartimento del Tesoro, è stato trasmesso a questa Sezione in allegato alla nota di risposta.

Dalla lettura dello stesso si trae conferma della decisione – già espressa nella delibera consiliare n. 33/2016 – di dismettere la partecipazione al G.A.L. Serre Salentine e di aderire al costituendo G.A.L. Porta a Levante, con l'obiettivo dichiarato di intercettare in modo più agevole le risorse finanziarie messe a disposizione del P.S.R. Puglia 2014-2020.

Come chiarito dall'ente (cfr. nota prot. Cdc n. 905/21, paragrafo n. 9), infatti, *“le attività svolte dal Gal Porta a Levante sono quelle indicate nello Statuto del medesimo – allegato alla deliberazione C.C. n° 33/2016 (...) e, in particolare, consistono nel “Sostegno allo sviluppo locale – Gruppi di Azione Locale nell'ambito del Programma LEADER (Art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 – Art. 42 Regolamento UE n. 1305/2013)”*.

Di ciò si trae conferma nel Registro delle imprese per la Provincia di Lecce, i cui dati sono consultabili attraverso la piattaforma telematica *“Telemaco”*. L'organismo in questione, costituito con la forma giuridica di società consortile a

responsabilità limitata e con un capitale sociale di € 20.000,00, infatti, non ha scopo di lucro e non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, ma è stato costituito nel 2016, in via prioritaria, "allo scopo di realizzare, in funzione di gruppo di azione locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C – 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità europea n. 180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal piano di azione locale (PAL) redatto nell'ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di programmi di sviluppo promossi dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati (...). Coerentemente con quanto su esposto, costituiscono oggetto della società le seguenti attività:

- promuovere e partecipare ai programmi di sviluppo promossi dall'Unione europea ed in genere accedere a tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali mirati a favorire lo sviluppo rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro;

- promuovere e gestire attività formative nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali;

- promuovere e valorizzare prodotti agricoli, agro-alimentari, dell'artigianato, del sistema produttivo rurale, silvicoli e della pesca, favorendo l'introduzione di nuova tecnologia per migliorare la qualità delle stesse produzioni e/o la trasformazione;

- effettuare tutte quelle operazioni necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali, comprese le operazioni finanziarie;

- valorizzare la promozione delle strutture e dei prodotti tipici locali, dando attuazione alle misure appositamente previste dal PSR Puglia;

- promuovere iniziative nel campo della pesca, in coerenza con le disposizioni comunitarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e delle disposizioni nazionali, regionali e locali;

- elaborare progettazioni, studi e ricerche per la realizzazione degli obiettivi del PSR Puglia;

- assistere tecnicamente le comunità locali ed i promotori dei progetti di sviluppo previsti dal PSR Puglia.

*La società potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale".*

Ciò posto, si osserva, tuttavia, che negli esercizi compresi tra il 2016 (anno di costituzione) ed il 2020, il G.A.L. non ha conseguito alcun ricavo né realizzato utili d'esercizio, limitandosi a ricevere soltanto contributi in conto esercizio (pari ad € 115.838,00 nel 2018, € 231.557,00 nel 2019 ed € 432.027,00 nel 2020), destinati alla copertura integrale dei costi della produzione e di eventuali oneri finanziari. I costi della produzione, a loro volta, risultano quasi totalmente determinati da acquisti di prestazioni di servizi e da salari/stipendi del personale, quest'ultimo costituito da n. 15 amministratori e da un solo addetto alla data del 31.03.2021 (dati contenuti nella visura ordinaria ricavabile dalla piattaforma "Telemaco").

Alla luce di quanto sopra illustrato, si invita il comune di Tuglie (LE) a valutare rigorosamente - in sede di prossima ricognizione periodica *ex art. 20 del Testo Unico sulle società partecipate* - l'effettiva utilità e necessità di preservare la partecipazione al G.A.L. Porta a Levante, tenuto conto del particolare sfavore che il legislatore del Testo Unico ha manifestato verso le *"società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (...)"* (cfr. art. 20, comma 2, lettera b), del T.U.S.P.).

## **7. Superamento dei parametri di deficitarietà**

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 31/21, è stato messo in evidenza come l'ente, nell'esercizio 2018, avesse sforato il parametro di deficitarietà n. 12.4, riguardante la

sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio, risultato maggiore dell'1,20%.

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, si è constatato il superamento dei seguenti ulteriori parametri (oltre a quello già menzionato):

- l'indicatore n. 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 (sia nel 2019 che nel 2020);

- l'indicatore n. 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% (solo nel 2019).

Conseguentemente, sono stati chiesti chiarimenti all'ente in merito alle cennate criticità ed alle azioni intraprese per il relativo superamento.

Con nota di risposta prot. n. 6617/21 (cfr. paragrafo n. 9), il comune di Tuglie (LE) ha dichiarato che *“in merito alla sostenibilità dei disavanzi, anche in presenza di risultati di amministrazione positivi derivanti dalla gestione ordinaria, il dover provvedere nell'ambito della composizione del risultato di amministrazione ad accantonare determinate somme come da disposizione di legge comporta spesso un risultato di amministrazione di segno negativo, che incide sulla negatività del parametro e sulla gestione dei bilanci futuri. Il parametro della sostenibilità dei debiti fuori bilancio è strettamente collegato ad eventi che possono manifestarsi, spesso difficilmente da poter prevenire. Per le anticipazioni di Tesoreria chiuse solo contabilmente, il mancato allineamento dei tempi della riscossione e dei pagamenti, come precedentemente specificato, comporta per questo Ente difficoltà a gestire questo indicatore. Comunque l'Amministrazione si sta adoperando per il recupero di entrate esigibili giacenti tra i residui attivi e soprattutto per la riduzione dei tempi delle verifiche tributarie, in modo da poter garantire dei flussi di cassa che possano almeno in parte risolvere il problema”*.



Preso atto di ciò, il Collegio, nel richiamare quanto già esplicitato nei precedenti paragrafi della presente deliberazione, non può non sottolineare come la vigenza di obblighi di legge che impongono di dover accantonare quote più o meno significative del risultato di amministrazione non costituisca una valida causa esimente per la maturazione di disavanzi. Gli obblighi di accantonamento, infatti, assolvono proprio ad una funzione cautelativa, volta a prevenire la formazione di disavanzi effettivi, per mezzo della “sterilizzazione” di risorse di dubbia e/o difficile esigibilità ovvero destinate a coprire passività potenziali ma imprevedibili (correlate, in particolar modo, all’andamento delle controversie giudiziali o ai risultati economici delle società e degli enti partecipati).

L’ente è, pertanto, chiamato non soltanto a migliorare la propria *performance* di riscossione delle entrate, ma anche a gestire in modo scrupoloso ed attento la programmazione di spesa, in relazione alle reali ed effettive risorse finanziarie disponibili. Ciò è utile anche allo scopo di rimediare al costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria, che può ritenersi il più evidente sintomo di una non corretta programmazione delle spese in termini di cassa.

#### **8. Tardiva approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020**

Con entrambe le note istruttorie sopra richiamate, è stata constatato la tardiva approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Peraltro, alla data del 22.11.2021, il rendiconto 2020 non risulta neanche trasmesso alla BDAP, se non limitatamente ai dati contabili analitici (cfr. prospetti dei rendiconti finanziari delle entrate e delle uscite).

A fronte della richiesta di chiarimenti al riguardo, l’Amministrazione ha risposto che il ritardo è sostanzialmente dipeso dalle carenze di organico e dalla complessità degli adempimenti di natura contabile, sempre più numerosi, che – nella

peculiare realtà del comune di Tuglie (LE) – gravano sul solo responsabile del servizio economico-finanziario. Quanto al rendiconto 2018, peraltro, è stato sottolineato come nel corso del 2019, dopo l'approvazione del relativo schema da parte della Giunta (con deliberazione n. 93/2019), si sia dovuto attendere il decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 227, comma 2 del Testo Unico degli enti locali e, considerato il rinnovo del mandato amministrativo, anche il superamento della fase di consultazione elettorale e l'insediamento della nuova Giunta.

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal comune di Tuglie (LE), rammentando tuttavia l'importanza e la centralità dell'adempimento in questione, quale si evince dall'art. 141 del T.U.E.L., che contempla la possibilità dello scioglimento dei consigli comunali anche nelle ipotesi di mancata tempestiva approvazione dei bilanci.

A ciò si aggiunga il disposto dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016 convertito dalla legge n. 160/2016, in forza del quale *“in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti*

*privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (...)*.

Ciò considerato, si raccomanda all'ente maggiore puntualità nell'approvazione dei futuri rendiconti di gestione.

Per quanto concerne la mancata trasmissione del rendiconto 2020 alla BDAP, fermo restando l'obbligo di procedere quanto prima in tal senso, si invita l'ente a fornire rassicurazioni in ordine alla mancata assunzione di personale o alla mancata stipula di rapporti lavorativi di qualsivoglia tipologia in violazione del predetto art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016.

### **9. Aggiornamento degli inventari del patrimonio**

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 4873/21, rilevato quanto dichiarato dal revisore nella relazione al rendiconto 2020 circa la necessità di procedere all'aggiornamento degli inventari del patrimonio, sono stati richiesti al comune di Tuglie (LE) chiarimenti sul punto.

Con nota di risposta prot. Cdc n. 6617/21, l'ente ha replicato che *“la gestione finanziaria annualità 2020 non ha comportato né l'acquisizione e la dismissione di beni mobili e immobili, né il completamento di opere pubbliche o altre operazioni, non modificando pertanto i valori inventariati. Sono stati quindi confermati i valori dell'inventario esistenti”*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato, rammenta all'ente quanto stabilito dall'art. 230, comma 7 del Testo Unico degli enti locali, secondo il quale *“gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari”*.

Trattandosi di rilevante obbligo di legge, finalizzato a garantire l'attendibilità dei documenti su cui si fonda la contabilità economico-patrimoniale dell'ente, si raccomanda pertanto di attenersi scrupolosamente al precetto di cui all'art. 230 del T.U.E.L., indipendentemente dall'effettuazione o meno di operazioni "straordinarie" di acquisizione, dismissione o modifica di cespiti patrimoniali.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in relazione al controllo sui rendiconti 2018, 2019 e 2020 del comune di Tuglie (LE)

#### **ACCERTA**

la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e le irregolarità, indicate in parte motiva, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente, in relazione ai seguenti aspetti:

- mancata indicazione della causa giuridica della reimputazione, agli esercizi successivi, degli impegni di spesa costituenti il fondo pluriennale vincolato;
- irregolare formazione ed inadeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- inadeguata e non corretta formazione del fondo oneri del contenzioso;
- inadeguata capacità di riscossione, con particolare riferimento alla riscossione in conto residui;
- grave criticità di cassa, che si manifesta mediante anticipazioni di tesoreria non restituite e giacenze di cassa vincolate non ricostituite tempestivamente;
- violazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, con conseguente formazione di ingenti *stock* di debito scaduto;

- mancata valutazione e dimostrazione dell'utilità della partecipazione dell'ente al G.A.L. Porta a Levante società consortile a responsabilità limitata;

### **DISPONE**

- che il comune di Tuglie (LE) adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione e, in particolare, provveda a calcolare correttamente e nel rispetto dei principi contabili armonizzati il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione, nonché ad effettuare tutti gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente;

- che l'Organo di revisione del comune di Tuglie (LE) svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attenta attività di controllo e vigilanza, riferendo a questa Sezione regionale di controllo ogni aspetto rilevante;

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del comune di Tuglie (LE) per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti da questa Sezione regionale di controllo, se non direttamente previsto, venga adottata dal comune di Tuglie (LE) entro il termine di giorni 60 (*sessanta*) dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia.

La deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti adottati dall'ente dovranno essere trasmessi a questa Sezione regionale di controllo, unitamente all'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione, disposto dall'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nei successivi 30 (*trenta*) giorni.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente

Enrico TORRI